



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede Legale: Via Brescia, 207 – 26100 Cremona

Deliberazione n. 67



03/11/2025 - 17.14
A.S.C. Cremona Solidale
CREMONA
AFFARI GENERALI

Protocollo N°: 00005203/00 rif: CBA|3324724
Data Movimento: 03/11/2025 - 17.14

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza
del 31 Ottobre 2025

OGGETTO: Adesione alla costituzione della Fondazione denominata "*Fondazione Comunità Energetica Rinnovabile (CER) Città di Cremona ETS*", ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, con sede a Cremona (CR) presso il Municipio di Cremona, per le finalità di cui all'art. 31 D.Lgs. n.199/2021.

L'anno duemilaventicinque il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore diciotto, nella sala destinata alle Adunanze, convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza della Dott.ssa Marialuisa Rocca.

Sono presenti i Consiglieri Dott.ssa Ida Beretta, Dott.ssa Mariateresa Magarini, Dott. Sergio Morandi e Dott. Simone Zani.

Partecipano i Revisori Dott. Michele Mario Cesura, Dott.ssa Elisabetta Pasquali e Dott. Marco Todeschini.

Partecipa la Dott.ssa Simona Gentile in qualità di Direttore Sanitario.

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Dott. Stefano Gariano.

IL PRESIDENTE

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE

- nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "Clean Energy for all Europeans Package" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015. Particolare rilevanza assumono la Direttiva 2018/2001 (che introduce le "Comunità Energetiche Rinnovabili") e la Direttiva 944/2019 (che definisce le "Comunità Energetica dei Cittadini");
- nel dicembre di 2019, la Commissione Europea ha presentato il "Green Deal europeo" individuando una strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione Europea in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse;
- nel luglio di 2021, la Commissione Europea ha presentato il "Fit for 55", un pacchetto di 12 direttive (tra cui l'aggiornamento della Direttiva di Promozione dell'uso dell'energia da Fonti Rinnovabili - Renewable Energy Directive - REDII), finalizzate al raggiungimento degli obiettivi per la salvaguardia del clima che risultano essere tra i 17 goals dell'agenda 2030, al cui raggiungimento sono chiamati tutti i paesi membri;
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER o Comunità);
- con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. decreto "Milleproroghe", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 - il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/ 2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "Comunità Energetiche Rinnovabili";
- con la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e Comunità Energetiche Rinnovabili;
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale delle Comunità Energetiche Rinnovabili è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 ha ampliato la potenza dei singoli impianti di produzione nella disponibilità della Comunità Energetica Rinnovabile, prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, ampliando le possibilità e limitando alla sola connessione dei membri alla stessa cabina primaria;
- l'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 prevede che la Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di

- Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- con Delibera 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) è entrato in vigore il "Testo integrato delle disposizioni dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell'autoconsumo diffuso (TIAD)", che, tra l'altro, ha assegnato prima ai Gestori di Rete e poi al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il compito di individuare il perimetro delle cabine primarie entro le quali i membri/soci della CER, sia essi clienti finali o produttori, possono condividere l'energia;
 - il decreto ministeriale n.414 del 7/12/2023 del MASE, pubblicato il 23/01/2024, ha dato attuazione all'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, disciplinando le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), e definendo criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR);
 - il decreto MASE del 16 maggio 2025 (Decreto n. 127) ha introdotto modifiche significative agli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), espandendo la platea dei beneficiari ai comuni con meno di 50.000 abitanti, aumentando l'anticipo sul contributo a fondo perduto al 30%, e prorogando le scadenze per la realizzazione e l'entrata in esercizio degli impianti di produzione;
 - Il DL 19/2025, convertito nella Legge 60/2025 (il «Decreto Bollette»), ha introdotto modifiche significative per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), in particolare ampliando i soggetti ammessi e rendendo più flessibile l'accesso agli incentivi del PNRR, con l'obiettivo di accelerare la transizione energetica e promuovere l'autoconsumo;
 - il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha redatto, in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e del TIAD, le "Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR", adottate con Decreto Direttoriale del MASE n. 22 del 23.02.2024. Dette regole operative sono state aggiornate lo scorso mese di luglio;
 - mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, autoconsumando in situ l'energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell'energia e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta;
 - l'adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente di trarre benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO₂ quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici, dovuti sia all'autoproduzione e all'autoconsumo in situ di energia rinnovabile che dall'incentivo erogato dal GSE sull'energia condivisa all'interno di una configurazione di autoconsumo diffuso; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo la lotta alla povertà energetica delle fasce sociali più deboli e fragili;

DATO ATTO CHE:

- la Diocesi di Cremona, per il tramite delle Parrocchie, ha promosso sul territorio cremonese il processo volto alla costituzione della CER in ogni territorio comunale o sovra comunale (purché sotteranei alla medesima cabina primaria) al fine di contribuire al raggiungimento dei target europei

- in termini di lotta ai cambiamenti climatici e di contribuire a ridurre la povertà energetica di soggetti (singoli e/o famiglie) in condizione di povertà e vulnerabilità e al contempo aumentare la coesione sociale nelle comunità locali;
- il progetto promosso dalla Diocesi di Cremona prevede che i soggetti promotori e soci fondatori della CER siano esclusivamente gli Enti che rappresentano non interessi privati ma interessi collettivi e generali di una comunità o di un territorio quali i Comuni, le Parrocchie e gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS o all'Anagrafe delle Onlus storicamente presenti sul territorio comunale e sul territorio dei Comuni limitrofi, per poi aprirsi alla libera e volontaria adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, previsti dal D.Lgs. 199/2021;
 - il progetto si propone di connotare la costituenda Comunità Energetica Rinnovabile principalmente per i benefici di carattere sociale e ambientale che la stessa Comunità dovrà assicurare a favore dei membri della stessa o dei territori in cui opera, con particolare riguardo all'abbattimento della povertà energetica delle fasce sociali più deboli e fragili e alla riqualificazione urbana in termini di sostenibilità ambientale. Tale connotazione dovrà trovare riscontro nel Regolamento della CER in grado di destinare parte degli incentivi riconosciuti dal GSE sull'energia condivisa a favore di progetti/iniziative con finalità sociali o ambientali promossi dal Comune o da altri Enti non profit;
 - il progetto prevede di costituire la CER nella forma giuridica della "Fondazione di partecipazione", forma giuridica che ben si presta alle specifiche esigenze della Comunità Energetica Rinnovabile che vede la presenza del Pubblico e del privato non profit, essendo caratterizzata:
 - dalla pluralità di fondatori e dalla possibilità che se ne uniscano di nuovi, sia come soci fondatori (previa modifica statutaria), che come soci ordinari;
 - dal principio di partecipazione attiva alla gestione della CER di tutti i soci;
 - dalla formazione progressiva del patrimonio;
 - dalla destinazione del patrimonio al perseguitamento di finalità non lucrative;
 - dalla connotazione della CER come Ente non commerciale e con spiccate finalità solidali;
 - dalla possibilità di assicurare alla CER una governance stabile e duratura nel tempo.
 - il progetto prevede che la CER, una volta costituita, venga iscritta al RUNTS del Terzo Settore quale segno distintivo della finalità sociale e solidale della CER. A tal riguardo si precisa che il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) ha altresì riconosciuto che uno degli interessi generali che può essere perseguito dagli enti del terzo settore – tra i quali possono rientrare senza dubbio anche le Fondazioni di partecipazione, nel rispetto dei requisiti richiesti dal CTS – può essere proprio la "produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" (art. 5 co. 1 lett. e) Codice del Terzo Settore);
 - Allo stato sono state costituite n.6 Fondazioni di partecipazione nell'ambito del progetto promosso dalla diocesi di Cremona. Le sei Fondazioni, tra loro coordinate, sono già operative e gestiscono 17 configurazioni di cabina primaria.

EVIDENZIATO CHE La Diocesi di Cremona, per il tramite della Commissione per la pastorale sociale e del lavoro, ha chiesto a questa Amministrazione, al Comune di Cremona, ad alcune parrocchie della città, ad alcuni Enti del Terzo settore presenti in città, all'Università Cattolica del

Sacro Cuore e al Politecnico di Milano che hanno sede in città di condividere il progetto di dar vita ad una CER secondo i requisiti di legge e di avviare, in qualità di promotori, il processo finalizzato alla costituzione della CER sul territorio cittadino, suddiviso su due cabine primarie identificate con il codice AC008E00001 e AC008E00002, aperta a tutti i soggetti residenti nel territorio (privati cittadini, enti non profit, enti religiosi, enti di ricerca e formazione, piccole e medie imprese), siano essi semplici consumatori di energia (consumer) o consumatori e produttori di energia rinnovabile (prosumer), o produttori terzi, che liberamente e senza discriminazione dovessero condividere l'iniziativa;

CONSIDERATO CHE rientrano tra gli obiettivi sociali:

- la promozione di CER e configurazioni di autoconsumo collettivo sul territorio comunale, in particolare attraverso l'identificazione di opzioni procedurali e progettuali, di implicazioni per il territorio in termini di vincoli ed opportunità, dei siti idonei per la produzione di energia da fonte rinnovabile ottimali nel territorio coerenti con l'ottimizzazione dell'autoconsumo, del fabbisogno energetico degli immobili nonché il dimensionamento di Comunità Energetiche Rinnovabili, la caratterizzazione delle stesse e la verifica della loro sostenibilità;
- l'individuazione delle forme di finanziamento, la valutazione delle soluzioni finanziarie e delle misure di supporto esistenti, la verifica dell'esistenza dei presupposti per l'attivazione di misure contributive o strumenti finanziari agevolati di accompagnamento al programma di costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili;
- la definizione di un modello di gestione e/o condivisione totale o parziale del valore generato tra i membri della Comunità Energetica Rinnovabile in collaborazione con Enti non profit quali le Parrocchie e gli Enti del Terzo settore/Fondazioni Onlus presenti sul territorio comunale o sul territorio dei Comuni limitrofi, in grado di conferire particolare valenza sociale e territoriale alle iniziative promosse dalla CER, anche attraverso il sostegno a soggetti con fragilità economica, assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
- la promozione ed il coinvolgimento di tutti i soggetti previsti dalla legge, ivi compreso i cittadini e le piccole e medie imprese (PMI) presenti sul territorio senza nessuna forma di discriminazione nella realizzazione delle CER, aggregando clienti finali privati e pubblici, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita e sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni su cabina primaria che generano benefici economici e sociali ai membri della stessa CER con particolare riguardo ai cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica;
- l'informazione ad altri portatori di interesse presenti sul territorio circa i modelli di sviluppo identificati e i possibili percorsi partecipativi attraverso idonei momenti di presentazione del processo e disamina dei risultati, anche al fine di adottare protocolli di intesa per garantire lo sfruttamento di sinergie possibili e la massima diffusione dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche nel territorio comunale;

RILEVATO CHE:

- il Consiglio di Amministrazione ha valutato attentamente, ritenendolo condivisibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali sopra esposti, il progetto promosso dalla Diocesi di Cremona, per il tramite della Commissione per la pastorale sociale e del lavoro, volto a promuovere una Comunità Energetica Rinnovabile costituita, come soci fondatori, dagli Enti che rappresentano non interessi privati ma interessi collettivi e generali di una comunità o di

un territorio quali il Comune di Cremona e la sua Azienda speciale “Cremona Solidale”, le Parrocchie, gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS o nell’Anagrafe delle Onlus, le Università storicamente presenti sul territorio comunale, per poi aprirsi alla libera e volontaria adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, previsti dal D.Lgs. 199/2021.

- il progetto si caratterizza per connotare la costituenda Comunità Energetica Rinnovabile principalmente per i benefici di carattere sociale che la stessa Comunità dovrà assicurare a favore dei membri della stessa o del territorio in cui opera, con particolare riguardo all’abbattimento della povertà energetica delle fasce sociali più deboli e fragili. Tale connotazione dovrà trovare riscontro nel Regolamento della CER in grado di destinare parte degli incentivi riconosciuti dal GSE sull’energia condivisa a favore di progetti/iniziative con finalità sociali o ambientali promossi dal Comune o da Enti non profit;
- il progetto si pone l’obiettivo di costituire la CER con altri Enti, pubblici e privati, presenti sul territorio sotteso alle stesse cabine primarie, così come definite dalla mappatura del GSE, al fine di massimizzare i benefici di legge e realizzare delle economie di scala sui costi di gestione della CER;
- il progetto si propone di costituire la CER nella forma giuridica della Fondazione di partecipazione che costituisce una soluzione che ben si presta alle specifiche esigenze della Comunità Energetica Rinnovabile che vede tra i soci fondatori la presenza del Pubblico e del privato non profit, essendo caratterizzata:
 - dalla pluralità di fondatori e dalla possibilità che se ne uniscano di nuovi, sia come soci fondatori (previa modifica statutaria), che come soci ordinari;
 - dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell’ente da parte di tutti i soci;
 - dalla formazione progressiva del patrimonio;
 - dalla destinazione del patrimonio al perseguimento di finalità non lucrative.;
 - dalla connotazione della CER come Ente non commerciale e con spiccate finalità solidali;
 - dalla possibilità di assicurare alla CER una governante stabile e duratura.
- il progetto prevede che la CER, una volta costituita, venga iscritta al RUNTS del Terzo Settore quale segno distintivo della finalità sociale e solidale della CER. A tal riguardo si precisa che il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) ha riconosciuto che uno degli interessi generali che può essere perseguito dagli enti del terzo settore – tra i quali possono rientrare senza dubbio anche le Fondazioni di partecipazione, nel rispetto dei requisiti richiesti dal CTS – può essere proprio la “produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” (art. 5 co. 1 lett. e) Codice del Terzo Settore);
- la Fondazione di partecipazione è un soggetto giuridico autonomo caratterizzato per legge dall’autonomia patrimoniale perfetta in quanto risponde esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e dei danni a questi causati. In tal caso l’impegno finanziario dell’Amministrazione si limita al solo patrimonio conferito in sede di costituzione della CER, così come espressamente previsto nello Statuto;
- in ordine al trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE (incentivi) ai membri delle CER costitutesi in forma di Enti non commerciali (come il caso qui in esame) si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 37 del 22.07.2024 che precisa che detti incentivi possono essere liberamente ripartiti a favore dei membri di una CER senza costituire utili e, di

conseguenza, senza aggirare il principio di divieto di distribuzione degli utili sancito dall'art.8 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

RITENUTO pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, di costituire sul territorio comunale coincidente con le due cabine primarie identificate dai codici AC008E00001 e AC008E00002, così come definite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai sensi della delibera 727/2022 di ARERA, una Comunità Energetica Rinnovabile conforme al D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, nella forma giuridica di Fondazione di partecipazione, per la produzione e consumo di energia elettrica e la sua condivisione nell'ambito della cabina primaria individuata dal GSE, per la creazione di vantaggi diffusi ed equanimi per i singoli membri e per il territorio locale in cui opera la CER in termini sia economici, sia sociali ed ambientali, attraverso il coinvolgimento del Comune di Cremona e della sua Azienda speciale "Cremona Solidale", di alcune Parrocchie della città, di altri Enti del terzo settore/Fondazioni Onlus e delle Università storicamente presenti sul territorio cittadino e che condividono con l'Amministrazione le medesime cabine primarie;

Dopo attento esame ed approfondita discussione, ad unanimità di voti espressi in forma di legge

DELIBERA

1. di costituire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, in qualità di socio fondatore, la Fondazione di partecipazione denominata "*Fondazione CER città di Cremona ETS*", ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, con sede a Cremona (CR) presso il Municipio di Cremona, per le finalità di cui all'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
2. di approvare la bozza di Statuto della Fondazione "*Fondazione CER Città di Cremona ETS*", quale allegato A), acquisito agli atti con prot. n. 00005114 del 30/10/2025;
3. di approvare l'atto di indirizzo relativo ai "*Criteri per la predisposizione del Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso all'interno delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile*" quale allegato B), acquisito agli atti con prot. n. 00005115 del 30/10/2025;
4. di prendere atto che i fondatori della Fondazione di partecipazione "*Fondazione CER città di Cremona*", che sottoscriveranno l'atto costitutivo, oltre alla Azienda Cremona Solidale, risultano essere i seguenti:
 - *Pubblica Amministrazione*: Comune di Cremona;
 - *Università*: (Università Cattolica del Sacro Cuore e Politecnico di Milano);
 - *Enti Religiosi*: (Parrocchia Sant'Agata in Cremona, Parrocchia Santi Clemente e Imerio in Cremona, Parrocchia Cisto Re in Cremona, Parrocchia Santi Nazaro e Celso in San Giuseppe (Cambonino) in Cremona, Parrocchia San Michele Vetere in Cremona, Parrocchia SS Nazario e Celso in S. Abbondio in Cremona);
 - *Enti del Terzo Settore* (Consorzio Sol. Co Cremona, CSV Lombardia Sud ETS, Cooperativa servizi per l'accoglienza Onlus (Caritas Cremona), Fondazione La Pace Onlus Cremona,


ANFFAS Cremona APS, ARCI Cremona APS, ACLI Service Cremona S.r.l.)

5. di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sottoscrizione dell'Atto costitutivo della Fondazione di partecipazione "Fondazione CER città di Cremona ETS" con facoltà di introdurre, se necessario e per questioni ritenute non sostanziali, alcune modifiche alla bozza dello Statuto così come approvato;
6. di prendere atto che la dotazione patrimoniale della Fondazione sarà costituita ai sensi di legge e sarà integralmente versata, in parti uguali, all'atto della costituzione dai fondatori;
7. di prendere atto che i fondatori si impegnano a costituire un fondo di gestione, con quote versate in parti uguali, per far fronte agli impegni finanziari dei primi anni di esercizio della Fondazione;
8. di mettere a disposizione della Fondazione "Fondazione CER città di Cremona ETS" la somma di € 1.900 (milenovecento) per il fondo di dotazione patrimoniale e di € 1.100 (millecento) per il fondo di gestione;
9. di dare atto che gli oneri la spesa per il versamento della quota di dotazione patrimoniale pari ad € 1.900 e per la quota di fondo di gestione pari a € 1.100 saranno a carico dei rispettivi bilanci di competenza;
10. di pubblicare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente";
11. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Cremona entro i quindici giorni successivi alla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Marialuisa Rocca



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Gariano

